

Roberto GAROFOLI

CODICE PENALE

CON LEGGI COMPLEMENTARI
E CODICE DI PROCEDURA PENALE

TOMO UNICO

con il coordinamento di
Sara PIANCASTELLI

XV edizione
**LUGLIO
2024**


**Neldiritto
Editore**

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata [56].

(1) *V. art. 1, co. terzo, lettera a), e sesto, 10, 12, l. 29 maggio 1982, n. 304. Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale*

310. Tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra [3 c.p. m. g.] è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita [87 Cost.].

311. Circostanza diminuyente: lieve entità del fatto.

Le pene comminate per delitti preveduti da questo titolo sono diminuite [65] quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità [133].

312. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato. (1)

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. (2)

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo. (3)

(1) *Articolo così sostituito dalla lettera b) del co. 1 dell'art. 1, d. l. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 24 luglio 2008, n. 125. Il testo precedente disponeva: «Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo, è espulso dallo Stato».*

(2) *Co. modificato dall'art. 1, co. 3, della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha soppresso il secondo periodo di tale co. che recitava: «Fermo restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».*

(3) *V. art. 86 del d. p. n. 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*

Istituti processuali: competenza: Trib. Monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: obbligatorio (380 c.p.p.); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

313. Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento. (1)

1. Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, (2) 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia (3) [8; 343, 344 c.p.p.].

2. Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano [343, 344 c.p.p.].

3. Per il delitto preveduto nell'articolo 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia [343, 344 c.p.p.] (4).

4. I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 (5) in relazione

agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del ministro per la giustizia [342 c.p.p.] (6)

(1) *Articolo dapprima modificato dall'art. 3^o d.lgs. lt. 14 settembre 1944, n. 288 (che ha soppresso le parole "contro il gran consiglio del fascismo" e le altre "del gran consiglio del fascismo"), e successivamente così sostituito dall'art. 2, l. 11 novembre 1947, n. 1317.*

(2) *Per l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 273 e 274, v. le rispettive note.*

(3) *Il comma era stato modificato dall'art. 1, co. 5, d. l. 18 ottobre 2001, n. 374 decaduta in sede di conversione del d. l. ad opera della l. 15 dicembre 2001, n. 438.*

(4) *La Corte cost., con sentenza 17 febbraio 1969, n. 15, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa». V. precedentemente Corte cost. n. 91 del 1971, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità dello stesso art. 313 comma 3, relativamente all'ipotesi di concorso di più persone nel medesimo fatto-reato (a tale proposito, la motivazione ha precisato che l'autorizzazione è da ritenere stabilita con riguardo al fatto, così da risultare indivisibile).*

(5) *Gli artt. 297 e 298 sono stati abrogati dall'art. 18, co. 1, l. 25 giugno 1999, n. 205.*

(6) *V. art. 124, c.p. 1889*

TITOLO II DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (1)

(1) *V.:* • art. 33 bis c.p.p. • l. 27 marzo 2001, n. 97. *Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudizio penale nei confronti delle amministrazioni pubbliche.* • d. p. r. 16 aprile 2013, n. 62. *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

314. Peculato. (1)(2)(3)(4)

Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi [316-bis, 317-bis, 323-bis] (5).

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita [316-bis, 317-bis, 323-bis].

(1) *Art. così sostituito dall'art. 1, l. 26 aprile 1990, n. 86.*

(2) *Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, comm., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).*

(3) *V. art. 90, co. 2, d.lgs. 30-3-1990, n. 76, (T. U. delle leggi per gli interventi nei territori colpiti dal terremoto): «L'utilizzo delle somme affluite ai fondi di solidarietà appositamente promossi da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonché da organi di stampa, per fini diversi da quelli della destinazione di beni e di servizi in favore dei soggetti terremotati è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 314 del codice penale».*

- *Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, comm., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).*

(4) *V.:* • art. 168, co. 1, c.p. 1889

(5) *L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole "da quattro a dieci anni" con le parole "da quattro anni a dieci anni e sei mesi". Precedentemente l'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, aveva sostituito la parola «tre» con la parola «quattro».*

Istituti processuali: competenza: Trib. Collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (primo comma) (381 c.p.p.), non consentito (secondo comma); fermo: consentito (primo comma) (384 c.p.p.), non consentito (secondo comma); custodia cautelare in carcere (285 c.p.p.); consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.) (primo comma); non consentita (secondo comma); altre misure cautelari personali: consentite (primo comma) (280, 287 c.p.p.); (per il secondo comma v. 289² c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

314 bis. Indebita destinazione di denaro o cose mobili(1).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di

denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 9, co. 1, D.L. 4 luglio 2024, n. 92

315. Malversazione a danno di privati. (1)

[Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente].

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 20 l. 26 aprile 1990, n. 86.

316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. (1)(2)

Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. ⁽³⁾

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dalla l. 26-4-1990, n. 86, art. 2. Il testo originario disponeva: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni».

⁽²⁾ Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, com., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

Istituti processuali: competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere (285 c.p.p.); consentita; altre misure cautelari personali: consentite (vd. 289^e e 391^a c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

316 bis. Malversazione di erogazioni pubbliche. (1)(2)(3)(4)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste,⁽⁵⁾ è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ⁽⁶⁾ [323-bis, 640-bis].

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 3 l. 26 aprile 1990, n. 86.

⁽²⁾ Le parole «di erogazioni pubbliche» sono state sostituite alle parole «a danno dello Stato» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, com., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. «Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 13/2022, cit.»

⁽³⁾ Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, com., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).

⁽⁴⁾ In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽⁵⁾ Le parole «a, finanziamenti, mutui a finalità previste» sono state sostituite alle parole «o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, com., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. «Ai sensi

del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 13/2022, cit.»

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 1, l. 7 febbraio 1992, n. 181. Successivamente, a norma dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».

Istituti processuali: competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

316 ter. Indebita percezione di erogazioni pubbliche. (1)(2)(3)(4)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, ⁽⁵⁾ finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri ⁽⁶⁾. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 ⁽⁷⁾.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, l. 29 settembre 2000, n. 300, V. art. 15 l. n. 300, cit.

⁽²⁾ La parola «pubbliche» è stata sostituita alle parole «a danno dello Stato» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, com., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. «Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 13/2022, cit.»

⁽³⁾ In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽⁴⁾ Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, com., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).

⁽⁵⁾ La parola «sovvenzioni» è stata inserita dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 2), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, com., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. «Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 13/2022, cit.»

⁽⁶⁾ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), l. 9 gennaio 2019, n. 5, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁽⁷⁾ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020. A norma dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 75/2020, cit., il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».

⁽⁸⁾ Per un'ipotesi di aumento della sanzione nei casi di indebita percezione del contributo erogato in seguito all'emergenza epidemologica da Covid-19, art. 58, comma 8, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, com., con modif., in l. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto quanto segue: «8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il riscontro dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale è elevato a 8.000 euro.»

Istituti processuali: competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: non consentito (1^o comma primo periodo); facoltativo (1^o comma secondo e terzo periodo); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: (nd. 289^e c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

317. Concussione. (1)(2)(3)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 3, l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo originale recitava: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o

dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 4 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sectis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, com., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).

(3) V.: art. 32-quater c.p. • art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300 • art. 12-sectis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, com., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa • art. 169, co. 1, 170, co. 1, c.p. 1889 • art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

Istituti processuali: competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere (285 c.p.p.); consentita (ma vd 275^{bi} c.p.p.); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

317 bis. Pene accessorie. (1)(2)(3)

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m) l. 9 gennaio 2019, n. 3. Il testo, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, era il seguente: «Pene accessorie. - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea». Precedentemente l'articolo era stato inserito dall'art. 5 l. 26 aprile 1990, n. 86.

318. Corruzione per l'esercizio della funzione. (1)(2)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni. (3)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 6 l. 26 aprile 1990, n. 86. Il testo recitava: «Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire ventomila a due milioni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire seicentomila».

(2) V.: art. 60, l. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale • art. 171, c.p. 1889 • art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

(3) L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da uno a cinque anni» con le parole «da uno a sei anni». Da ultimo, le parole «da tre a otto anni» sono state sostituite alle parole «da uno a sei anni» dall'art. 1, comma 1, lett. n), l. 9 gennaio 2019, n. 3.

Istituti processuali: competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: consentita (ma vd 275^{bi} c.p.p.); altre misure cautelari personali: consentite (280, 289 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

319. Corruzione in un atto contrario ai doveri d'ufficio. (1)(2)(3)

Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o

per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32, 32-quater, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 co. 2, 4, 323-bis; 381 co. 2 lett. b, 4 c.p.p.] (4)

(1) Articolo sostituito dalla legge 26-4-1990, n. 86, art. 7. Il testo **previgente** disponeva: «Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila.

La pena è aumentata, se dal fatto deriva:

1) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale.

2) il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

3. Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire venticinquemila, se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. Si applica la pena dell'ergastolo se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

4. Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o l'utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio o per aver ommesso o ritardato un atto d'ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire mille a diecimila».

(2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sectis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, com., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).

(3) V.: art. 32-quater c.p. • art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300 • art. 60, l. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale • art. 12-sectis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, com., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa • art. 172, co. 1, c.p. 1889 • art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

(4) L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da quattro a otto anni» con le parole «da sei a dieci anni». L'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito le parole «da due a cinque» con le parole «da quattro a otto».

Istituti processuali: competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere: consentita (ma vd 275^{bi} c.p.p.); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

319 bis. Circostanze aggravanti. (1)(2)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene [32-quater] nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, l. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato dal co. 7 dell'art. 29, d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, che ha aggiunto, alla fine, le parole «onché il pagamento o il rimborso di tributi».

(2) V.: art. 32-quater c.p. • art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300 • art. 172, co. 2, n. 1, c.p. 1889

Istituti processuali: competenza: Trib. Collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

319 ter. Corruzione in atti giudiziari. (1)(2)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favore o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni (3).

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [4422, 533, 6051 c.p.p.] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni (4).

(1) Articolo inserito dalla l. 26-4-1990, n. 86, art. 9.

(2) V.: art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300 • art. 12-sectis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, com., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa • art. 172, co. 2, n. 2, e co. 3, c.p. 1889 • art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge